



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna*  
**UFFICIO VI – Ambito Territoriale per la Provincia di Sassari**

IL DIRIGENTE

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTA la legge 12 marzo 1999 n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate, e successive modificazioni;
- VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000 n. 123, concernente Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti, previste dagli articoli I, 2, 6 e II, comma 9, della legge 3 maggio 1999 n. 124;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO il decreto legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004/2005, nonché in materia di esami di Stato e di università, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante codice dell'amministrazione digitale;
- VISTO il decreto legge 10 gennaio 2006 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006 n. 80, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione, e in particolare l'articolo 6, comma 3 bis, che detta disposizioni in materia di accertamento di invalidità civile o handicap per i soggetti con patologie oncologiche;
- VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296, recante disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), e in particolare l'art. I comma 605 lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 97/2004 in graduatorie ad esaurimento;
- VISTO il decreto-legge 25 settembre 2009 n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009 n. 167, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno scolastico 2009/2010, e in particolare l'art. I, commi 4-octies e 4-novies, 4 quinquies, recanti disposizioni per la cancellazione del personale già di ruolo e il D.M. 11 marzo 2010 che stabilisce per il personale docente ed educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento che ha già stipulato un contratto a tempo indeterminato nella scuola statale per posto di insegnamento o classe di concorso, è depennato dalle graduatorie ad esaurimento;
- VISTO il Decreto MIUR 10 settembre 2010 n. 249, concernente regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007 n. 244" e, in particolare, l'articolo 15 comma 17;
- VISTO il decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, recante Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia, e in particolare l'art. 9 comma 20, che ha stabilito l'aggiornamento con cadenza triennale delle graduatorie ad esaurimento;
- VISTO il D.M. n.53 del 14.07.2012, con particolare riferimento all'art.1, che disciplina la costituzione della fascia aggiuntiva delle Graduatorie provinciali ad esaurimento;

\*\*\*\*\*



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna*  
**UFFICIO VI – Ambito Territoriale per la Provincia di Sassari**

- VISTO il decreto MIUR 1 aprile 2014 n. 235, con il quale sono stati fissati modalità e termini per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17, e in particolare l'art. 9, comma 6, che rinvia ad appositi provvedimenti la definizione dei termini relativi allo scioglimento della riserva ed all'inserimento dei titoli di specializzazione di cui ai commi 1 e 10 dell'art. 4 del citato decreto;
- VISTI i decreti MIUR del 20 giugno 2014 n. 486 e del 3 giugno 2015 n. 325 e 22 giugno 2016 n. 495 adottati in applicazione dell'art. 9 comma 6 del D.M. 235/2014 e dell'articolo 14, comma 2-quater, della legge 24 febbraio 2012 n. 14;
- VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a) del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca n. 259 del 9 maggio 2017 di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso di cui al D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19;
- VISTO il Decreto Legislativo n.196 del 30.06.2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali;
- VISTO il D.M. n.400 del 12.07.2017 concernente l'aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/17 – operazioni di carattere annuale; adeguamento alle nuove classi di concorso istituite con il D.P.R. 14 febbraio 2016, n.19; norme specifiche per i docenti che si sono abilitati in altri Stati membri della UE;
- VISTO il D.M. n. 506 del 19 giugno 2018, concernente l'aggiornamento annuale delle Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/2017 e prorogate fino all'anno 2018/2019 ai sensi della Legge 25 febbraio 2016 n. 21 – operazioni di carattere annuale;
- VISTO il proprio DD. nr. 8294 del 3 agosto 2018 di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento per l'a. 2018/19 (aggiornamento annuale) e successivi atti di rettifica;
- VISTO il D.M. n. 374 del 24 Aprile 2019 con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e delle graduatorie di Istituto di Prima Fascia, valevoli per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;
- DATO ATTO che i succitati decreti e atti integrativi e modificativi delle vigenti graduatorie ad Esaurimento - e di depennamento di aspiranti già inclusi con riserva e risultati soccombenti in successivi gradi di giudizio attivati per l'inserimento nelle graduatorie stesse - sono stati formalizzati anche in esecuzione delle pronunce giurisdizionali, notificate a quest'Ufficio, per l'inclusione con riserva o a pieno titolo di aspiranti in possesso di svariati titoli (diploma magistrale, TFA, PAS); e che l'adozione di tali decreti è avvenuta fatti salvi gli effetti delle successive impugnative e degli esiti di giudizi di merito o dell'esito di ulteriori contenziosi instaurati;
- CONSIDERATO inoltre, in esecuzione delle note MIUR n.812 e n.5237 del 2016 e delle menzionate pronunce giurisdizionali notificate all'Amministrazione, che gli aspiranti inseriti con riserva (sigla T) sono ammessi alla stipulazione di contratti a tempo indeterminato e determinato, se consentito dalla posizione graduatoria rivestita ed entro i limiti dei contingenti destinati a ciascuna tornata di nomine e che tali contratti (e i presupposti atti di individuazione) saranno sottoposti a condizione risolutiva, in relazione all'esito dei giudizi di merito eventualmente pendenti, all'eventuale impugnativa in successivi gradi di giudizio e all'esito di eventuali ulteriori ricorsi;

\*\*\*\*\*



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna*  
**UFFICIO VI – Ambito Territoriale per la Provincia di Sassari**

**RILEVATA** ai sensi dell'art. 1 del D.M. N. 374 citato, l'inammissibilità delle domande finalizzate ad ottenere l'inserimento ex novo nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, essendo ammessa la possibilità di richiedere da parte degli aspiranti la permanenza e/o l'aggiornamento, il reinserimento, la conferma o lo scioglimento dell'iscrizione con riserva, il trasferimento di provincia;

**RILEVATA** inoltre, l'ammissibilità delle domande di reinserimento in graduatoria con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni e trienni precedenti, ai sensi dell'art. 1 comma 1 bis del D.L. 7 aprile 2004 n. 97 convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004 n. 143;

DECRETA

- Art.1) Per le motivazioni in premessa, per il triennio 2019/2022 sono pubblicate, in via provvisoria, le Graduatorie ad esaurimento relative al **personale docente della scuola dell'infanzia della scuola primaria e del personale educativo**
- Art. 2) Costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'unito **elenco del personale escluso dalle graduatorie ad esaurimento, approvato per ogni ordine e grado di scuola a parziale rettifica e sostituzione dell'elenco unito a precedente decreto di quest'Ufficio n. 7706 del 19 luglio 2019**
- Art. 3) In esecuzione delle note MIUR n. 812 e n. 5237 del 2016 e delle menzionate pronunce giurisdizionali notificate all'Amministrazione, gli aspiranti inseriti con riserva – sigla T – potranno essere destinatari di proposta di assunzione a tempo determinato e indeterminato e potranno stipulare il successivo contratto, secondo la posizione rivestita in graduatoria ed entro i limiti dei contingenti destinati a ciascuna tornata di nomine; tali atti saranno sottoposti alle condizioni risolutive indicate in premessa.
- Art. 4) Si fa altresì riserva di apportare eventuali successive rettifiche alle citate graduatorie, in autotutela, per errori segnalati dagli aspiranti a seguito di definizione dei procedimenti di attribuzione di titoli di riserva e precedenza, e per il completamento di istruttorie in corso di definizione ovvero in esecuzione di sentenze *medio tempore* notificate all'amministrazione.
- Art. 5) L'Amministrazione può disporre con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati che non sono in possesso dei requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.
- Art. 6) Ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.M. 374/2019, **entro 5 giorni** dalla data di pubblicazione delle graduatorie può essere presentato reclamo, tramite modulo che è possibile scaricare dal sito, a quest'Ufficio Scolastico (alla mail [giovanni.erre@istruzione.it](mailto:giovanni.erre@istruzione.it)) per il punteggio attribuito ed alla posizione in graduatoria, ferma restando la possibilità dell'Amministrazione di procedere, anche in autotutela alle correzioni necessarie.
- Art. 7 ) Il presente provvedimento è adottato, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza, con elisione di dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o controinteressati possono accedere secondo le modalità previste dalla normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi

IL DIRIGENTE  
Anna Maria Massenti

\*\*\*\*\*